



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 10.12.2008 e modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16.04.2013



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità ed i limiti per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, anche occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs.165 del 2001, dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000, dell'art. 3, comma 56, della Legge 244 del 2007 e dall'art.46 del D.L. 112 del 2008 convertito nella Legge 6/8/2008 n.133, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Il presente Regolamento, conseguentemente, non si applica:

- a) agli appalti/affidamenti per prestazioni di servizi rientranti nell'ambito della disciplina di cui al D.Lgs.163/2006;
- b) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e per le relative domiciliazioni;
- c) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, quali ad esempio, gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudi, di pianificazione e progettazione urbanistica e di prestazioni accessorie connesse e/o collegate con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al D.Lgs.163/2006, per i quali si applica la specifica disciplina di legge;
- d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- e) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara, in quanto disciplinati da specifiche norme;
- f) agli incarichi conferiti per prestazioni professionali nell'ambito della disciplina di cui alla legge 150 del 2000 per i quali si applica la specifica disciplina di legge.
- g) agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 comma 1° del D.Lgs 267/2000.
- h) agli incarichi per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi e/o adempimenti obbligatori per legge e per i quali i requisiti professionali siano prescritti da specifica normativa, sempre che all'interno dell'ente non vi siano uffici o strutture a ciò deputate.

Art . 2 - Disposizioni generali.

Il Comune, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, ove possibile utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

Al fine di una effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne all'ente, il Comune promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse figure professionali, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorché appartenenti a strutture diverse, attraverso interventi formativi e di aggiornamento e scambio di esperienze tra diversi enti e istituzioni.

Il Segretario Generale, assicura il coordinamento fra le strutture e le figure professionali esistenti per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, convocando se necessario apposite conferenze di servizi.



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

La spesa annua per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento non può superare il limite massimo della spesa annua fissata in sede di bilancio preventivo.

Art. 3 - Competenza al conferimento degli incarichi.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti dai responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene.

Ai medesimi responsabili competono - di norma - gli adempimenti connessi e collegati al conferimento ed allo svolgimento dell'incarico.

Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

Art. 5 - Ulteriori presupposti per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza.



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, gli incarichi aventi ad oggetto uno studio o una ricerca o una consulenza di importo superiore a Euro 5.000 devono essere trasmessi:

- al collegio dei revisori, per la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica ai sensi dell'articolo 23 lettera b) T. U. n. 267/2000;
- alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Deve intendersi per:

- ✓ incarico di studio, l'incarico che comporta lo svolgimento di un'attività volta alla soluzione di una problematica di interesse per l'amministrazione, documentata da una relazione scritta finale che illustri i risultati ottenuti e le soluzioni proposte;
- ✓ incarico di ricerca, l'incarico volto ad un approfondimento tematico che presupponga la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- ✓ incarico di consulenza, l'incarico finalizzato a ottenere pareri, valutazioni, espressione di giudizi, da rendersi in forma scritta su specifiche questioni.

Art.6 - Individuazione delle professionalità.

Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione. Fatto comunque salvo quanto diversamente disposto da eventuali specifiche norme di legge, le procedure comparative utilizzabili sono l'avviso di selezione ed il confronto fra almeno tre soggetti; in tale secondo caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, un'apposita lettera di invito.

L'avviso di selezione o la lettera di invito, predisposti dal responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolto l'incarico, deve contenere i seguenti elementi:

- Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Comune;
- I requisiti culturali e professionali specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- Durata dell'incarico;
- Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- Compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- I criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e dei curricula;
- Il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

L'avviso di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato, almeno mediante pubblicazione all'Albo e sul sito internet del Comune per minimo 10 giorni consecutivi.

In ogni caso per il conferimento dell'incarico è necessario che il soggetto da incaricare:

- Sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Goda dei diritti civili e politici;
- Non abbia riportato condanne penali;
- Non sia sottoposto a procedimenti penali.



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Art .7 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5, e fatto sempre salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge, il responsabile di struttura può conferire l'incarico in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, avendo cura - di norma- di privilegiare un principio di rotazione degli incarichi - quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 6 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente ed oggettivamente motivata e non imputabile a ritardi dell'amministrazione stessa, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 6 e comunque nei limiti quantitativi e temporali strettamente necessari ad evitare un pregiudizio per l'Ente;
- c) per attività comportanti prestazioni in ambito artistico, culturale, comunicativo o creativo, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera, anche con riferimento a precedenti esperienze, o ai sui particolari stili, interpretazioni o elaborazioni;

Art .8 - Valutazione comparativa delle domande.

Le domande di partecipazione, con i relativi curricula, sono valutate dal responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolto l'incarico, elaborando a tal fine per ciascuno di essi un giudizio sintetico.

Successivamente, ove sia ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, il responsabile potrà procedere all'espletamento di un colloquio almeno nei confronti dei tre candidati che presentino le professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare; in caso di rinuncia di questi o di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla procedura comparativa.

Qualora nessun candidato presenti idoneo curriculum, il responsabile della struttura potrà valutare di ritirare la procedura o effettuare un incarico diretto ad altro soggetto idoneo ai sensi dell'art. 7.

Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che dipendono da altra pubblica amministrazione, trova applicazione la disciplina sulle incompatibilità e sul cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 - Disciplinare di incarico.

L'affidamento dell'incarico e le condizioni contrattuali pattuite verranno formalizzate attraverso la stesura e la sottoscrizione di uno specifico disciplinare d'incarico, ferme restando eventuali diverse previsioni normative.

Di norma l'incarico non può essere prorogato, se non per esigenze straordinarie ed imprevedibili adeguatamente motivate e purchè la proroga risulti necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.

Le prestazioni dell'incaricato vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei vincoli gerarchici vigenti nell'Ente. L'attività è comunque assoggettata ad un vincolo funzionale della prestazione, la quale deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Ente.



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

L'incaricato, per l'espletamento delle attività affidategli, non potrà avvalersi di altri collaboratori a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal Committente o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; comunque l'attività dell'incaricato deve rimanere quella prevalente.

Il compenso deve essere calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità ed alla quantità dell'opera o della prestazione richiesta. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimangono comunque condizionati all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione sarà effettuata normalmente al termine dell'incarico, salva la possibilità di pattuire la corresponsione di anticipi nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'attività dell'incaricato potrà essere svolta presso gli Uffici dell'Ente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico. L'incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'Ente.

L'amministrazione e l'incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e professionali inerenti il rapporto.

Art.10 - Verifiche

Il committente potrà in qualsiasi momento verificare lo stato d'avanzamento dell'opera o il grado di espletamento dell'attività affidata, misurata sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.

Alla scadenza dell'incarico il responsabile della struttura committente, di norma entro quindici giorni ma comunque prima di procedere alla liquidazione del saldo, dovrà effettuare una verifica finale per accertare se l'incaricato ha provveduto ad espletare regolarmente l'incarico ricevuto. In sede di verifica potranno essere sollevate eventuali contestazioni in ordine a carenze, difformità, imperfezioni, ecc. indicandone l'entità e la valutazione economica al fine di poter definire gli importi residui da liquidare od eventuali somme da dover recuperare.

La corresponsione delle residue competenze dovrà essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla data di verifica, o entro il diverso termine pattuito dalle parti.

Art .11 - Pubblicità degli incarichi

L'Amministrazione comunale rende noti gli incarichi conferiti:

- ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni (a tale scopo il responsabile che ha conferito l'incarico comunica tempestivamente i dati richiesti all'Ufficio individuato per tali adempimenti).

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 267/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007, mediante la preventiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. (a tale scopo il Dirigente che deve conferire l'incarico comunica preventivamente i dati richiesti all'Ufficio individuato per tali adempimenti).

I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Il responsabile competente cura le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.